

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 131 DEL 13.5.2008

OGGETTO : Approvazione schema di convenzione gtra il Comune di Zevio e le Scuole dell'Infanzia paritarie di Pozzo, Raldon, Albaro e Mambrotta .

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che numerosi bambini zeviani, usufruiscono del servizio delle Scuole dell'Infanzia paritarie di Comuni limitrofi ,nello specifico "Maria Immacolata" di Pozzo, "Gesù Bambino" di Raldon, "Fondazione Sartori Menegazzi" di Albaro e "Don Luigi Grigolini" di Mambrotta, per opportunità di vicinanza, abitando in zone di confine comode a queste scuole, per motivi familiari diversi e anche perché le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di Zevio non sono in grado di soddisfare tutta la richiesta ;

CONSIDERATO che da alcuni anni il Comune di Zevio sostiene l'operato di queste scuole dell'infanzia mediante convenzione in quanto garantiscono il diritto di accedere all'istruzione pre-scolare, secondo gli orientamenti previsti dalle leggi vigenti, ai bambini di cui sopra e svolgono un servizio importante ed essenziale per la comunità Zeviana;

DATO ATTO che la convenzione unitaria annuale 2007 con le Scuole dell'Infanzia paritarie "Maria Immacolata" di Pozzo e "Gesù Bambino" di Raldon, "Fondazione Sartori Menegazzi" di Albaro e "Don Luigi Grigolini" di Mambrotta è stata prorogata fino al 30 giugno 2008 con provvedimento di Giunta Comunale n. 225 del 27.11.2007,esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che al punto n. 2 del provvedimento di proroga si specificava che "i sei mesi massimi di proroga sono intesi come tutela alle scuole per garantire una serena gestione economica e che comunque subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2008 gli uffici preposti provvederanno ad istruire la pratica delle nuove convenzioni";

DATO ATTO che si ritiene opportuno stipulare una nuova convenzione, il cui schema elaborato sulla scorta della convenzione passata si compone di n. 15 articoli, decorre dal 1.1.2008 con scadenza 31.12.2009 e con possibilità di proroga di un ulteriore anno, con le Scuole dell'Infanzia paritarie "Maria Immacolata" di Pozzo e "Gesù Bambino" di Raldon, "Fondazione Sartori Menegazzi" di Albaro e "Don Luigi Grigolini" di Mambrotta;

DATO ATTO che il contributo da corrispondere per l' anno 2008 per ogni bambino residente in Zevio che frequenta le Scuole dell'Infanzia paritarie di Raldon, Pozzo, Albaro e Mambrotta è di € 1.054,61 (pari a quello derivante dal contributo complessivo per attività di scuola dell'infanzia erogato alle scuole di Zevio, S. Maria e Perzacco diviso per il numero dei bambini iscritti alle scuole stesse alla data del 31 dicembre 2007) oltre ad altri contributi per eventuali servizi aggiuntivi erogati (assistenza handicap);

RITENUTO OPPORTUNO che a partire dal secondo anno della convenzione il contributo da erogare alle scuole di Albaro e Mambrotta venga ridotto secondo le modalità di seguito descritte:

- verrà calcolata la proporzione percentuale di residenti a Zevio presenti in ciascuna di dette scuole sul totale degli stessi alla data del 31.12 dell'anno precedente; detta proporzione percentuale costituisce percentuale di riduzione.

- vengono calcolati i posti disponibili rispettivamente nelle scuole di Zevio e Perzacco alla data del 31.12 dell'anno precedente ; la somma di detti posti viene moltiplicata per la quota bambino annuale.
- sulla cifra risultante dalla moltiplicazione di cui al punto precedente viene applicata la percentuale di riduzione come sopra calcolata per ciascuna scuola e l'importo rispettivamente derivante costituisce la somma da sottrarre al contributo che spetterebbe a ciascuna scuola.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.3.2007 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2008 ;

PREMESSO che la Giunta Comunale con provvedimento n.70 in data 1.4.2008, nelle more dell'approvazione del PEG 2008, ha assegnato provvisoriamente le risorse finanziarie 2008;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto segue:

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione biennale con possibilità di proroga di anni 1 (uno), tra il Comune di Zevio e le Scuole paritarie dell'Infanzia "Maria Immacolata" di Pozzo, "Gesù Bambino" di Raldon, "Fondazione Sartori Menegazzi" di Albaro e "Don Luigi Grigolini" di Mambrotta, che si compone di n. 15 articoli e che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante dando atto che la convenzione decorre dal 1.1.2008 .
2. DI DARE ATTO che a partire dal secondo anno della convenzione il contributo da erogare alle scuole di Albaro e Mambrotta verrà ridotto secondo le modalità di seguito descritte:
 - verrà calcolata la proporzione percentuale di residenti a Zevio presenti in ciascuna di dette scuole sul totale degli stessi alla data del 31.12 dell'anno precedente; detta proporzione percentuale costituisce percentuale di riduzione.
 - vengono calcolati i posti disponibili rispettivamente nelle scuole di Zevio e Perzacco alla data del 31.12 dell'anno precedente ; la somma di detti posti viene moltiplicata per la quota bambino annuale.
 - sulla cifra risultante dalla moltiplicazione di cui al punto precedente viene applicata la percentuale di riduzione come sopra calcolata per ciascuna scuola e l'importo rispettivamente derivante costituisce la somma da sottrarre al contributo che spetterebbe a ciascuna scuola.
3. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia alla stipula della convenzione una volta che il presente provvedimento sia divenuto esecutivo ai sensi di legge, dando atto che le spese derivanti dalla registrazione dell'atto sono a carico delle Scuole dell'Infanzia.

4. DI DARE ATTO che per l'anno 2008 il contributo per bambino residente nel Comune di Zevio che frequenta le scuole dell'infanzia autonome di Pozzo, Raldon, Albaro e Mambrotta, calcolato ai sensi dell'art. 9 della convenzione, risulta pari ad €1.054,61
5. DI DARE ATTO che sulla base della documentazione, in atti, trasmessa dalle singole scuole dell'infanzia, il contributo da erogare per l'anno 2008 risulta esclusivamente per l'attività di scuola dell'infanzia per complessivi € 121.279,87 di cui:
- | | |
|-----------|--------------|
| Pozzo | € 13.709,90; |
| Raldon | € 65.385,67; |
| Albaro | € 7.382,25; |
| Mambrotta | € 34.802,05; |
6. DI DARE ATTO che nell'ambito della liquidazione relativa al presente esercizio, si terrà conto del contributo già erogato a seguito della proroga della convenzione 2007 di cui alla deliberazione di G. C. n. 225 del 27.11.2007 esecutiva ai sensi di legge .
7. DI DARE ATTO che la spesa per l'esercizio 2008 è prevista all'apposito cap. di PEG 1240 " Contributi alle scuole materne " e che all' impegno e liquidazione della stessa provvederà il Funzionario Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia con proprio provvedimento, tenuto conto che:
- l'emissione del mandato di pagamento della prima rata (prevista entro il mese di maggio) è subordinata al versamento da parte delle singole scuole dell'ammontare delle spese contrattuali a loro carico ; lo stesso avverrà per gli anni 2009 e 2010 (in caso di proroga).
 - l'acconto già versato alle scuole per l'anno 2008 a seguito della proroga verrà detratto dalla seconda rata (prevista dopo il 30 giugno e comunque entro il mese di luglio).
8. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell'U.O. provvederà all'assunzione della spesa a carico dell'esercizio 2008 in conformità al disposto dell'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989, e della spesa a carico dell'esercizio 2009 ed eventualmente 2010, in conformità dell'art. 183 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
9. DI STABILIRE che eventuali aumenti di contribuzione derivanti dal numero dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia nel secondo anno di convenzione ed eventuale anno di proroga saranno liquidati solo nel caso di disponibilità nel bilancio corrente o a seguito di opportuna variazione dello stesso ;
10. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Ufficio Scuola, Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di propria competenza.
11. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
12. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune di Zevio

CONSIDERATO CHE

- La Famiglia prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione per espletare tale funzione educativa;
- Le Scuole dell'Infanzia paritarie hanno origine popolare e svolgono una funzione educativa e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dai singoli Statuti elaborati secondo gli orientamenti della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne);
- Le Scuole dell'Infanzia paritarie operano nel contesto di una tradizione pluriennale e svolgono un pubblico servizio senza fini di lucro e tale servizio, a tutti gli effetti, è paritario rispetto ad analoghe strutture statali e comunali (sentenza del Consiglio di Stato n. 731 del 13.10.1984) ed è essenziale per il Comune di Zevio;
- Riconosciuta l'autonomia didattica ed educativa delle Scuole dell'Infanzia paritarie cui funzionalità è garantita dall'autorizzazione ottenuta con il riconoscimento di Scuola Materna paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10/3/2000;
- In ogni Scuola dell'Infanzia paritaria devono essere rispettati gli "Orientamenti per l'attività educativa" di cui al D.M. 3 giugno 1991 e successive modificazioni;
- Tenuti presenti il principio enunciato dall'art. 33, comma quarto, della Costituzione Italiana, la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, la risoluzione del Parlamento Europeo del 14.03.1984 e le leggi regionali n. 23 del 03.04.1980, n. 31 del 02.04.1985 e n. 26 del 10.07.1986 come modificati dalla legge n. 23 del 30 marzo 1990, n. 11 del 13.4.2001 art. 138 bis e la Legge 62/2000 sulla parità scolastica;

STIPULA

con le Scuole dell'Infanzia paritarie "Maria Immacolata" di Pozzo, "Gesù Bambino" di Raldon, "Fondazione Sartori Menegazzi" di Albaro e "Don Luigi Grigolini" di Mambrotta, rappresentati dai rispettivi Presidenti, la presente convenzione biennale con possibilità di proroga di anni uno:

Art. 1 ***Ente Gestore***

Le Scuole dell'Infanzia paritarie sono amministrate da Comitati di Gestione e/o Consigli di Amministrazione costituiti ed eletti secondo la normativa degli statuti delle rispettive Associazioni di Genitori.

L'Amministrazione Comunale è rappresentata da un proprio Consigliere delegato dal Sindaco con diritto di partecipazione e di voto a tutte le riunioni delle Assemblee Generali e con il compito di seguire l'attività finanziaria e gestionale.

Nell'ipotesi di gestione straordinaria durante la quale non sono presenti gli organi amministrativi del Comune, la funzione del Consigliere indicata al comma 2 del presente articolo viene espletata dal Dirigente del Settore Scuola.

Art. 2
Iscrizioni alle Scuole

Le Scuole accolgono indistintamente tutti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso.

Inoltre possono essere accolti anche coloro che compiono tre anni entro i termini previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità di posti e le modifiche di legge al sistema scolastico integrato.

Le Scuole convenzionate accolgono tutti i portatori di handicap. Il personale di assistenza dovrà essere garantito dall'Unità Socio Sanitaria Locale.

Art. 3
Sede delle Scuole

Per l'attività didattica e ricreativa delle Scuole dell'Infanzia paritarie , gli enti gestori utilizzano i fabbricati con annessi spazi e pertinenze di proprietà delle rispettive Parrocchie o della Fondazione nel caso di Albaro.

Art. 4
Manutenzione ed attrezzatura delle Scuole

E' compito degli enti gestori provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili di cui all'articolo precedente, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento delle Scuole.

Le strutture, le attrezzature ed i locali delle Scuole dell'Infanzia devono essere idonei e funzionali alle esigenze didattico-formative previste dall'autorizzazione e dalla vigilanza dell'autorità scolastica competente.

Art. 5
Calendario scolastico

Le Scuole dell'Infanzia, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità scolastica competente, sono tenute all'osservanza del calendario scolastico stabilito da detta Autorità e di quello previsto dal Contratto di Lavoro Nazionale F.I.S.M.

Art. 6
Personale della Scuola

Il personale insegnante e quello ausiliario, laico e/o religioso, è assunto ad ogni effetto dall'Ente Gestore secondo le qualifiche necessarie e nel rispetto delle norme, del trattamento economico e delle direttive previste dal Contratto Collettivo F.I.S.M. e dalle norme di legge vigenti che regolano la materia.

Il personale educativo e docente deve essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. I rapporti con il personale religioso sono regolati da apposite convenzioni tra Scuola dell'Infanzia paritarie ed Istituti di appartenenza di detto personale.

Art. 7
Assicurazione degli alunni contro l'infortunio

L'Amministrazione delle Scuole dovrà procedere all'assicurazione degli alunni contro gli infortuni possibili durante la permanenza dell'alunno nella scuola e durante il trasporto degli stessi, comprese le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus nonché durante lo svolgimento di tutte le iniziative organizzate dalle Scuole, anche al di fuori delle proprie strutture.

Art. 8 **Tabella Dietetica**

La somministrazione della refezione sarà effettuata secondo una tabella dietetica di massima, approvata dal responsabile del Settore Igiene dell'U.L.S.S.

Copia di detta tabella deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 9 **Contributo del Comune**

L'Amministrazione Comunale, a titolo di concorso spese di gestione dell'attività di scuola dell'infanzia al fine di contribuire alle spese che ogni famiglia sostiene, eroga alle Scuole dell'Infanzia paritarie di Pozzo, Raldon, Albaro e Mambrotta annualmente per tutta la durata della convenzione un contributo medio per ogni bambino residente nel Comune di Zevio, pari a quello derivante dal contributo complessivo per attività di scuola dell'infanzia erogato alle scuole di Zevio, S. Maria e Perzacco diviso per il numero dei bambini iscritti alle scuole stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di convenzione.

Il contributo pro capite 2008 primo anno di convenzione è pari a € 1.054,61 e conseguentemente quello complessivo per scuola (tenuto conto del numero dei bambini zeviani iscritti alla data del 31.12.2007) è il seguente :

- Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" di Pozzo €13.709,90
- Scuola dell'Infanzia "Fondazione Sartori Menegazzi" di Albaro € 7.382,25
- Scuola dell'Infanzia "Don Luigi Grigolini" di Mambrotta €34.802,05
- Scuola dell'Infanzia "Gesù Bambino" di Radon €65.385,67

Qualora eventuali disposizioni di Legge a livello statale o regionale modificchino l'attuale sistema di finanziamento delle scuole dell'infanzia paritarie, quanto contemplato nel presente articolo potrà essere oggetto di revisione.

A partire dal secondo anno della convenzione il contributo da erogare alle scuole di Albaro e Mambrotta verrà ridotto secondo le modalità di seguito descritte:

- verrà calcolata la proporzione percentuale di residenti a Zevio presenti in ciascuna di dette scuole sul totale degli stessi alla data del 31.12 dell'anno precedente; detta proporzione percentuale costituisce percentuale di riduzione.
- vengono calcolati i posti disponibili rispettivamente nelle scuole di Zevio e Perzacco alla data del 31.12 dell'anno precedente ; la somma di detti posti viene moltiplicata per la quota bambino annuale.
- sulla cifra risultante dalla moltiplicazione di cui al punto precedente viene applicata la percentuale di riduzione come sopra calcolata per ciascuna scuola e l'importo rispettivamente derivante costituisce la somma da sottrarre al contributo che spetterebbe a ciascuna scuola.

Art. 10 **Contributo annuo per l'insegnante di sostegno**

Nel caso di inserimento di bambini portatori di handicap, per i quali sia prodotta apposita certificazione da parte dell'U.L.S.S. ed il cui inserimento comporti l'assunzione di personale educativo finalizzato esclusivamente a provvedere alle attività del bambino portatore di handicap ed aggiuntivo al personale educativo ordinario, di cui all'art. 6, verrà erogato un contributo pari a quello previsto per analoga fattispecie nell'art. 12 della Convenzione con le Scuole dell'Infanzia di Zevio, S. Maria e Perzacco per ogni operatore educativo assunto a tale scopo, previa presentazione di copia del contratto di assunzione.

Art. 11 **Erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo avverrà in tre rate:

- la prima rata, pari del 48% del contributo previsto in bilancio, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento e comunque entro il mese di maggio;
- la seconda rata, pari al 48% del contributo previsto in bilancio, dopo il 30 giugno e comunque entro il mese di luglio detratti i dodicesimi già liquidati fino all'approvazione della presente convenzione a seguito di proroga della precedente ,dopo il 30 giugno e comunque entro il mese di luglio;
- il saldo, pari al rimanente 4%, entro il 15 dicembre a condizione che venga prodotta copia di comunicazione scritta inviata dalla scuola a tutte le famiglie con chiara indicazione dell'entità del sostegno economico annualmente garantito dal Comune

Eventuali bolli e imposte dovute per legge rimangono a carico delle scuole.

Art. 12 **Documentazione**

Le Scuole dell'Infanzia si impegnano a fornire annualmente i seguenti documenti:

- a) il Modello UNICO e relativi bilanci entro le scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dovute per legge;
- b) l'elenco dei bambini iscritti, a richiesta del Comune, divisi per sezioni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, su supporto informatico o su supporto cartaceo.

Art. 13 **Contributi straordinari**

A seguito di istanze motivate presentate dal Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia, l'Amministrazione, una volta valutata la necessità straordinaria della richiesta, potrà erogare alla singola Scuola un contributo straordinario.

Art. 14 **Contributo delle famiglie**

Il contributo a carico delle famiglie è fissato dai Comitati di Gestione.

I comitati stessi si impegnano ad applicare d'ufficio e anche su segnalazione dell'Amministrazione Comunale a cura del Sindaco, riduzioni o esenzioni in presenza di

comprovate e disagiate situazioni economiche o, in caso di più fratelli frequentanti le scuole, qualora la situazione economica consigli una riduzione.

Le riduzioni o le esenzioni sopra indicate saranno a carico della Scuola dell'Infanzia entro il limite del 3% (riferito all'esenzione totale) dei bambini iscritti residenti nel Comune di Zevio.

Art. 15

Durata

La presente convenzione è biennale e decorre dal 1.1.2008 con scadenza 31.12.2009.

Senza necessità di provvedimento espresso può essere prorogata di un anno alle stesse condizioni previo accordo tra le parti che dovrà intervenire entro il 31.10.2009.

Alla scadenza comunque e fino all'approvazione di nuova convenzione, in caso di proroga adottata con provvedimento espresso, verrà erogato un contributo mensile pari a un dodicesimo del contributo dell'anno precedente.